

n. 7/2022 (accordo di composizione della crisi)

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare Ufficio di Cosenza

Il giudice, dott.ssa Mariarosaria Savaglio

letto il ricorso contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
esaminati gli atti del procedimento;

rilevato che il ricorso è stato depositato il 30.09.2022;

considerato che il 15.07.2022 è entrato in vigore il codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (d'ora in poi CC.II.), il quale prevede all' art. 390 che le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositate entro il 15.07.2022 sono definite secondo le disposizioni della legge 3/2012, analogamente a quanto previsto per le procedure concorsuali incardinate entro la data di entrata in vigore del CC.II., che continuano ad essere disciplinate dalla legge fallimentare (RD 267/1942);

ritenuto che per deposito della domanda deve farsi riferimento al deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale, non potendosi intendere tale dizione come mera presentazione della richiesta all'OCC, atteso che solo il deposito presso la cancelleria del Tribunale determina la pendenza della procedura, mentre la mera richiesta all'OCC non sempre è suscettibile di sfociare nel procedimento giurisdizionale previsto dagli artt. 68 e seguenti CC.II.;

rilevato, pertanto, che al caso di specie deve applicarsi *ratione temporis* la disciplina del CC.II., in quanto il deposito del ricorso contenente la proposta è avvenuto il 30.09.2022;

considerato, inoltre, che l'art. 68 CC.II. prescrive che *“la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'art. 27, comma 2”*;

ritenuto che tale norma segni una differenza sostanziale con la disciplina previgente, che consentiva la presentazione della proposta al consumatore e quindi anche al suo avvocato munito di procura;

considerato che il CC.II. non specifica la conseguenza processuale nell'ipotesi in cui la domanda venga presentato da un soggetto diverso dall'OCC;

ritenuto, tuttavia, che detta conseguenza non possa che essere la declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che la norma definisce chiaramente l'unico soggetto legittimato al deposito della proposta ed è principio generale che la presentazione di una domanda giudiziale da parte di un soggetto privo di legittimazione conduca alla declaratoria di inammissibilità;

considerato che non appare percorribile una diversa interpretazione volta a ritenere sanato il vizio ove alla domanda sia allegata la relazione particolareggiata proposta dall'OCC, poiché

si risolverebbe di fatto in un'*interpretatio abrogans* dell'art. 68, comma I, CC.II., in quanto la relazione particolareggiata dell'OCC è prevista e disciplinata dal comma II dell'art. 68 CC.II.;

ritenuto, pertanto, che tra più interpretazioni deve privilegiarsi quella idonea a dare portata applicativa alla norma in oggetto, di nuova introduzione, rispetto ad una interpretazione conservativa degli atti, che però la priverebbe di qualsiasi effetto ed efficacia,

considerato che l'art. 68, comma I, CC.II. si premura di prevedere una modalità alternativa di deposito della domanda – tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all'art. 358 CC.II. e nominati dal presidente del Tribunale – nella sola ipotesi in cui nel circondario del Tribunale non sia costituito un OCC, ribadendo in tal modo che la proposta non può in alcun caso essere presentata direttamente dal consumatore o dal suo legale;

ritenuto che la *ratio* della norma sembra essere quella di richiedere un preventivo vaglio sulla proposta da parte di un Organismo di Composizione della Crisi territorialmente competente; rilevato che, nel caso di specie, la domanda è stata presentata dal procuratore dei consumatori, e non dall'OCC;

P.Q.M.

Dichiara l'inammissibilità della domanda di accordo di ristrutturazione dei debiti proposta nell'interesse di _____ con ricorso depositato il 30.09.2022.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Cosenza, 31/10/2022 .

Il Giudice

Dott.ssa Mariarosaria Savaglio